

Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30.05.2016

Pubblicata all'albo telematico in data 31.05.2016
<http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/>

OGGETTO: approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina del mercatino riservato agli Hobbisti denominato “Mercatino delle Pulci di Campitello di Fassa”.

Relazione

L'art. 20 ter della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell'attività commerciale” e l'art. 20 bis del relativo regolamento d'esecuzione hanno disciplinato l'attività degli hobbisti, ovvero coloro che vendono, in modo saltuario ed occasionale, merci e prodotti di modico valore, non appartenenti al settore alimentare, su aree pubbliche o spazi dedicati.

La legge demanda a provvedimento della Giunta Provinciale l'approvazione delle indicazioni e degli elementi di natura tecnica per consentire ai comuni di programmare lo svolgimento dei mercatini dedicati agli hobbisti. Con propria deliberazione n. 1648 di data 28 settembre 2015, la Giunta Provinciale ha pertanto disciplinato gli aspetti per consentire ai Comuni di procedere all'adozione del proprio provvedimento regolamentare.

Con l'entrata in vigore della normativa provinciale sopra menzionata, si rende necessario procedere all'approvazione del regolamento per disciplinare lo svolgimento del mercatino riservato agli hobbisti denominato “Mercatino delle Pulci di Campitello di Fassa”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto l'art. 20 ter della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell'attività commerciale” e ss.mm.”;

Visto l'art. 20 bis del relativo regolamento d'esecuzione approvato con D.P.P. 23 aprile 2013, n. 6/108 Leg. e ss.mm.;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 1648 di data 28 settembre 2015 avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività hobbista;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano diretti oneri a carico del bilancio comunale e che quindi non vi è la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

CON voti favorevoli n. 8 contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento comunale per la disciplina del mercatino riservato agli hobbisti denominato “Mercatino delle Pulci di Campitello di Fassa”, il cui testo viene rimesso in atti quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo, allegato a);
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P. Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione;

vista la necessità di procedere con urgenza all’organizzazione del mercatino delle Pulci estivo con voti favorevoli 8, astenuti 0, contrari 0 su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- *ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;*
- *ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;*
- *Ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’ex art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.*



Regolamento comunale per la disciplina del mercatino riservato agli hobbisti denominato “Mercatino delle Pulci di Campitello di Fassa”.

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. La manifestazione denominata “Mercatino delle Pulci di Campitello di Fassa” ha lo scopo di contribuire a valorizzare il territorio comunale proponendo ai cittadini, residenti ed ospiti, un’occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita da parte dei privati di oggetti di modico valore, usati o di propria produzione.
2. Il presente regolamento disciplina il mercatino riservato agli hobbisti denominato “Mercatino delle Pulci di Campitello di Fassa” e le relative modalità di partecipazione.
3. L’attività di hobbista è disciplinata dalla seguente normativa:
 - Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale” e ss. mm. ,
 - D. P. P. 23 aprile 2013, n.6/108Leg. “Regolamento d’esecuzione concernente l’esercizio del commercio al dettaglio e all’ingrosso” (L. P. 30 luglio 2010 n. 17);
 - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1648 di data 28 settembre 2015 “Svolgimento dell’attività di hobbista: approvazione della deliberazione prevista dall’art. 20 ter, comma 5 della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17” ;

Articolo 2 Gestione

1. L’organizzazione e la gestione della manifestazione denominata “Mercatino delle Pulci di Campitello di Fassa” viene di norma curata dal Comune di Campitello di Fassa, che può comunque affidare la gestione a terzi.

Articolo 3 Localizzazione della Manifestazione

1. Il “Mercatino delle Pulci di Campitello di Fassa” si svolge nel centro storico di Campitello di Fassa ed interessa le seguenti vie o piazze:
 - Piaze de Ciampedel;
 - Strèda dò Ruf;

2. In caso di concomitanza con altre manifestazioni o in presenza di particolari necessità, l'Amministrazione comunale potrà, con apposito provvedimento, variarne la localizzazione con lo spostamento totale o parziale in altre zone del Comune.

Articolo 4

Numero e utilizzo delle aree espositive

1. Il numero massimo di posti previsto è 90;
2. L'utilizzo delle aree espositive è soggetto al pagamento del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consigliere n. 38 di data 27 ottobre 2015.
3. Gli spazi di ingombro concessi ad ogni partecipante sono esclusivamente di TRE tipi, che si differenziano per superficie massima e tariffa:
 - SPAZIO A - superficie massima concessa mt. 1X3;
 - SPAZIO B – superficie massima concessa mt. 1X4;
 - SPAZIO C – superficie massima concessa mt. 1X5.
4. L'importo dovuto dovrà essere corrisposto all'addetto alla riscossione incaricato dal Comune di Campitello di Fassa, che si presenterà durante lo svolgimento del mercatino.
5. L'espositore dovrà collocare il proprio banco e la relativa merce all'interno degli spazi richiesti e concessi, tenendo conto che la profondità massima dell'occupazione non potrà eccedere i mt. 1X5.
6. Non sono ammesse occupazioni di spazi, anche se momentaneamente, aventi misure superiori a quelle sopra stabilite.

Articolo 5

Giorni ed orari di svolgimento e modalità di accesso agli spazi espositivi

1. Il "Mercatino delle Pulci di Campitello di Fassa" ha luogo l'ultima domenica di luglio e l'ultima domenica di agosto.
2. L'orario di svolgimento è stabilito dalle ore 07.00 alle ore 19.00.
3. L'assegnazione degli spazi per il mercatino avverrà esclusivamente con la procedura di seguito elencata:
 - i partecipanti dovranno presentarsi nel Piazzale antistante la Caserma dei Vigili del Fuoco la mattina dalle ore 05.00 alle ore 07.00, dove un incaricato provvederà al controllo della documentazione e al successivo invio in piazza dove gli verrà assegnato lo spazio espositivo;
 - tutti coloro che si troveranno ad occupare gli spazi espositivi prima della suddetta procedura sarà escluso dall'iniziativa,
 - i partecipanti dovranno assicurare la massima collaborazione per rendere agevoli tali operazioni;
4. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, l'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento, può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del "Mercatino delle Pulci di Campitello di Fassa", nonché sospenderla.
5. In caso di necessità la Polizia Comunale potrà anticipare o posticipare l'orario di allestimento;

6. Lo spazio su cui realizzare la propria esposizione è assegnato da un incaricato del Comune o da un Vigile Urbano, e non può essere in nessun caso scelto, prenotato o riservato.
7. Gli espositori non possono abbandonare l'area loro assegnata prima del normale orario di chiusura del mercatino, salvo cause di forza maggiore preventivamente comunicate agli appositi incaricati.

Articolo 6

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

1. Al “Mercatino delle Pulci di Campitello di Fassa” possono partecipare esclusivamente privati cittadini in possesso del tesserino identificativo degli hobbisti valido per la Provincia autonoma di Trento e che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore e oggetti di propria produzione per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale, non appartenenti al settore alimentare, ai sensi dell'art. 20 ter della L. P. 17/2010 e dell'art. 20 bis del Regolamento d'esecuzione.
2. Non rientrano nella definizione di hobbisti le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità di lucro e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo.
3. Non sono considerati hobbisti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) della L. P. 17/2010 ovvero chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

Articolo 7

Partecipazione al mercatino

1. Per partecipare al “Mercatino delle Pulci di Campitello di Fassa” deve essere presentata al Comune preventiva comunicazione riferita all'anno civile di partecipazione su apposito modulo predisposto dal Comune contenente:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente
 - indicazione della data e o delle date in cui si intende partecipare;
 - tipologia degli articoli da esporre;
 - indicazione della superficie che si intende occupare;
 - fotocopia del tesserino identificativo degli hobbisti valido per la Provincia Autonoma di Trento;
 - copia di un documento d'identità dell'interessato.
2. La comunicazione deve essere presentata all'ufficio comunale incaricato alla gestione del mercatino almeno entro 15 giorni prima della giornata di svolgimento (a mano, a mezzo servizio postale o tramite posta elettronica certificata). L'ufficio competente rilascia ricevuta di presentazione della comunicazione di partecipazione. Ogni hobbista è tenuto a presentare la ricevuta a richiesta degli organi di vigilanza, pena l'esclusione dalla manifestazione.
3. La comunicazione ha validità per ogni anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e deve essere presentata una sola volta nel corso dell'anno civile a partire dal 1° gennaio di ogni anno.
4. Non verranno prese in considerazione successive comunicazioni presentate nel corso dello stesso anno, anche se di modifica alle prenotazioni già effettuate.

5. L'ufficio incaricato, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvede ad inserire il nominativo dell'interessato in apposito elenco degli aspiranti partecipanti indicando le date richieste.
6. Il giorno della manifestazione il tesserino viene vidimato con data e timbro del Comune, a cura della Polizia Locale o altro incaricato.

Articolo 8

Assegnazione delle aree

1. In conformità alla delibera della Giunta Provinciale n. 1648 di data 28 settembre 2015:
 - non è consentita la partecipazione da parte dello stesso soggetto a più di sei mercatini ogni anno nello stesso Comune;
 - l'assegnazione delle aree avviene nell'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni e tenendo conto delle esigenze organizzative dell'area;
 - il 50% dei posti complessivi (45 posteggi), viene riservato per l'assegnazione in via prioritaria agli hobbisti residenti nella Provincia Autonoma di Trento;
 - almeno 5 giorni prima della giornata di svolgimento del mercatino, il Comune pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei partecipanti ammessi.

Articolo 9

Comportamenti e obblighi degli hobbisti partecipanti

1. Ogni partecipante è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal mercato, che potrà essere disposto dalla Polizia Locale.
2. Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti, oppure collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro.
3. In conformità all'art. 20 bis comma 3 del Regolamento d'esecuzione della L. P. n. 17/2010, il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 1.000.00 euro, e il valore del singolo prodotto non può essere superiore a 200.00 euro. La merce deve essere prezzata in modo chiaro e ben leggibile, come previsto dall'art. 21 della L. P. n. 17/2010.
4. Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatino, e una volta effettuato lo scarico delle merci, dovranno essere spostati nelle aree di parcheggio.
5. All'espositore è fatto divieto di:
 - introdurre, pubblicizzare e vendere articoli rientranti nella categorie di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - pubblicizzare, sia direttamente che indirettamente, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali o similari;
 - dar corso all'esposizione o vendita di articoli appartenenti a terzi;
 - raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
 - consegnare stampati o esporre elementi pubblicitari, anche se a titolo non oneroso, per terze persone, aziende o enti;
 - accantonare materiale al di fuori dell'area assegnata;
 - allestire l'esposizione prima dell'orario fissato per l'avvio dell'attività del mercato;
 - permanere sul luogo dopo la chiusura del mercato;

- allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
 - danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate di edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
 - calpestare i fiori e appoggiare materiale sulle aree verdi.
6. Ogni partecipante è obbligato a:
- esporre in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi di vigilanza il tesserino di hobbista valido per la Provincia Autonoma di Trento;
 - rispettare i tempi, le modalità e gli orari della manifestazione a cui si trovi a partecipare;
 - mantenere pulita l'area assegnata e lasciarla libera da ingombri, carta, rifiuti entro il termine fissato per la chiusura;
 - rispettare lo spazio assegnato;
 - rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente regolamento e nel contesto della normativa vigente.

Articolo 10

Divieti di esposizione e vendita

1. È vietato esporre, detenere e/o vendere oggetti e materiali che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista e/o nazista, animali vivi, piante, oggetti di particolare valore d'antiquariato, metalli e pietre preziose, veicoli, prodotti alimentari, armi, materiali esplosivi e combustibili e comunque oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale.
2. Spetta alla Polizia Locale diffidare ed allontanare dal mercato degli hobbisti coloro che esponano oggetti la cui qualità e quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 11

Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulti depositato negli spazi espositivi.
2. Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate; conseguentemente, non saranno risarciti eventuali danni derivati da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, infiltrazioni d'acqua o altre cause.

Articolo 12

Sanzioni

1. La vendita di merci o prodotti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui all'art. 20 ter della L. P. n. 17/2010 o in possesso di tesserino identificativo privo della validazione relativa alla vendita in corso di svolgimento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300.00 a 1.800.00 euro, ai sensi dell'art. 58, comma 1 della L. P. n. 17/2010.

2. La violazione dell'art. 21 della L. P. n. 17/2010 relativamente alla pubblicità dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100.00 a 600.00 euro, ai sensi dell'art. 52 comma 7 della stessa L. P. n. 17/2010.
3. Le violazioni dell'art. 20 bis del d. P. P. 23.04.2013 n-6-108/Leg. (Regolamento d'esecuzione della L. P. n. 17/2010) sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100.00 a 1.000.00 euro, ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.
4. Il partecipante può essere allontanato dall'area nei casi previsti dal presente regolamento o in caso di gravi violazioni.
5. Coloro che espongono, vendono, detengono ai fini di vendita o scambio, oggetti o materiale che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista e/o nazista, salvo eventuale applicazione della legge penale, sono puniti con l'applicazione del massimo editale della sanzione di cui al comma 1 e verranno immediatamente allontanati, depennati dall'elenco e non potranno più partecipare per almeno 5 anni dalla data della violazione.
6. La Polizia Locale è incaricata di far osservare le disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 13

Sanzioni

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione e sostituisce integralmente il precedente disciplinare.